



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Abitazione (per Carabinieri)

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

Area Riservata	pag. 2
1 - Glossario	pag. 6
2 - Condizioni Generali di Assicurazione	pag. 10
3 - Sezione Incendio e Rischi Accessori	pag. 16
4 - Sezione Furto e Rapina	pag. 21
5 - Sezione Responsabilità Civile	pag. 24

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Limiti di copertura sezione Incendio

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Grandine su fragili	1	Non previsto	euro 250,00	euro 5.000,00
Oggetti pregiati e preziosi	4	Non previsto	Non prevista	20% della somma assicurata alla partita contenuto
Denaro	4	Non previsto	Non prevista	5% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di euro 1.500,00
Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	4	Non previsto	Non prevista	10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo della metà dei limiti di indennizzo suindicati
Demolizione e sgombero	4	Non previsto	Non prevista	1/10 dell'importo liquidabile ai sensi di polizza
Furto e guasti di fissi ed infissi	4	Non previsto	Non prevista	euro 1.500,00
Acqua condotta	4	Non previsto	euro 52,00	Non previsto
Eventi Atmosferici e Sociopolitici	4	Non previsto	euro 129,00	Non previsto
Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua	4	Non previsto	euro 155,00	euro 2.500,00

Limiti di copertura sezione Furto

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Preziosi	4	Non previsto	Non prevista	40% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di euro 5.165,00=
Preziosi (posti in cassaforte o armadi forti efficacemente chiusi)	4	Non previsto	Non prevista	40% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di euro 10.330,00=
Denaro	4	Non previsto	Non prevista	4% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di euro 1.500,00=
Denaro (posti in cassaforte o armadi forti efficacemente chiusi)	4	Non previsto	Non prevista	4% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di euro 2.500,00=
Dipendenze	4	Non previsto	Non prevista	5% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di euro 500,00=, per singolo oggetto
Atti vandalici	4	Non previsto	Non prevista	10% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di euro 2.585,00=
Sostituzione serratura abitazione	4	Non previsto	Non prevista	euro 250,00
Duplicazione documenti	4	Non previsto	euro 129,00	euro 250,00
Guasti ai locali ed agli infissi	4	Non previsto	euro 155,00	euro 1.500,00
Bagaglio aereo	4	Non previsto	Non prevista	euro 300,00
Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	4	Non previsto	Non prevista	10% della somma assicurata alla partita contenuto, fermi i limiti previsti per preziosi e denaro.
Furto avvenuto in fabbricati le cui caratteristiche costruttive siano differenti da quelle previste dalle Condizioni di Assicurazione	5	25%	Non prevista	Non previsto
Furto avvenuto in fabbricati le cui protezioni e chiusura non risultino quelle previste dalle Condizioni di Assicurazione	6	25%	Non prevista	Non previsto
Furto avvenuto in presenza in casa dell'Assicurato	6	20%	Non prevista	Non previsto

Limiti di copertura sezione Responsabilità Civile

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Proprietà cani e cavalli	2	Non previsto	52,00 euro	Non previsto
Proprietà cani e cavalli per razze canine e di incroci di razze a rischio aggressività	2	Non previsto	200,00 euro	Non previsto
Proprietà cani senza museruola o guinzaglio	2	Non previsto	500,00 euro	Non previsto
Danni da interruzioni o sospensioni	2	Non previsto	Non previsto	10% del massimale assicurato
Danni a cose	7	Non previsto	150,00 euro	Non previsto

1 - Glossario

Assicurato

il soggetto il cui interesse protetto dall'assicurazione.

Armadio Forte

mobile metallico ad uno o due battenti, studiato e realizzato per la custodia, dotato almeno delle seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e protezione antitrapano delle serrature;
- catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente;
- serratura di sicurezza, a chiave e/o a combinazione, per la riferma dei catenacci;
- peso minimo Kg. 200.

Cassaforte

contenitore, non smontabile, dotato almeno delle seguenti caratteristiche:

- pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici e termici) cui devono opporsi;
- chiusure con catenacci ad espansione, almeno su due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione);
- peso minimo Kg. 200. Per le casseforti a muro (dotate di corpo in acciaio dello spessore di almeno due millimetri):
- un peso anche inferiore a Kg. 200;
- chiusure con catenacci ad espansione, su almeno due lati del battente, rifermato da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contenuto

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, impianti di prevenzione e/o allarme, armadi forti, casseforti, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, effetti personali, oggetti pregiati, preziosi, come di seguito definiti, denaro, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente l'abitazione comprese tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti e moquettes, il tutto anche se riposto nelle dipendenze, siano o no separate e, per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi e il denaro, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni. È compreso, altresì, il mobilio, l'arredamento e l'attrezzatura di uffici o studi professionali, purché di proprietà dell'Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l'abitazione stessa. Si intende escluso quanto rientra, per definizione, nella voce fabbricato.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata

all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;

Dati Personali

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;

Dimora Abituale

quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

- l'intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e dipendenze (centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria;
- gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto.

L'assicurazione prestata per la somma che l'Assicurato dichiara corrispondente al valore a nuovo del fabbricato Assicurato.

Se l'assicurazione stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione, s'intende assicurata l'intera porzione del fabbricato di proprietà dell'Assicurato.

Franchigia

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Furto

colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

Implosione

eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Incendio

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

Oggetti Pregiati

quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Preziosi

gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere.

Primo Rischio Assoluto

forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).

Raccolte e collezioni

per "collezione" si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Rapina

colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (art. 628 del Codice Penale).

Risarcimento

la somma dovuta dall'IMPRESA ai terzi danneggiati in caso di sinistro.

Scoperto

la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Agli effetti della suddivisione del fabbricato in classi:

- cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato;
- soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano solai.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema Informatico

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Supporti dati

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati

Tetto

l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo

- per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d'arte costituenti mobilio, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti;
- per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di mercato al momento del sinistro.

Valori

Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).

Vetro Antisfondamento

manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. é costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Vita Privata

tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.

2 - Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Premessa

Le cose assicurate devono trovarsi in fabbricati costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementiti, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

I fabbricati devono essere adibiti a dimora abituale e per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie dei piani ad abitazioni civili e uffici.

Le caratteristiche costruttive dei locali e i mezzi di chiusura devono essere conformi a quelle descritte agli artt. 5 e 6 della Sezione Furto e Rapina.

Art. 2 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione dell'Impresa.

Art. 3 - Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate successive alla prima concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).

Art. 4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge

Il premio sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il mancato pagamento del premio determina la sospensione del contratto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La sottoscrizione della presente polizza, indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future, impegna il Contraente a mantenere in vita la polizza stessa per tutta la durata pattuita ed a pagare le rate di premio alle scadenze convenute.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione e trasloco delle cose assicurate

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne preventivo avviso alla Vittoria Assicurazioni S.p.A.; in tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 10 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente/Assicurato. Trascorso tale termine le garanzie saranno operanti **esclusivamente per la nuova ubicazione**. Restano salve le esclusioni previste alle singole Sezioni.

Art. 6 - Dolo e colpa grave

L'Impresa risponde dei danni indennizzabili/risarcibili a termini di polizza, determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato designato sulla polizza, nonché il personale domestico in genere.

Art.7 - Durata e proroga della polizza

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa o di furto, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 9 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 10 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare dell'indennizzo definito direttamente tra l'Assicurato/Contraente e l'Impresa. Nell'eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato a due periti nominati uno dall'Impresa e uno dal Contraente/Assicurato. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 11 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 12;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 12- Valore delle cose assicurate al momento del sinistro e determinazione del danno

- a) L'attribuzione del valore che le cose assicurate-illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro ottenuta secondo i criteri che seguono:
 - Fabbricato: si stima il relativo "valore a nuovo"
 - Contenuto: si stima il relativo "valore a nuovo"
- b) Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l'ammontare del danno così determinato:
 - Fabbricato: si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per

riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.

- Contenuto: dal valore che le cose distrutte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e, se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti dalle esclusioni delle sezioni di garanzia attivate, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 14 - Anticipo indennizzo

Se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro o del suo presunto importo e se l'indennizzo complessivo prevedibile in almeno Euro 15.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 100.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 15 - Possibile recesso dalla polizza a seguito di pagamento di sinistro

Dopo ogni pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento stesso le Parti possono recedere dall'assicurazione prestata per la Sezione interessata o dall'intera polizza, con preavviso di 30 giorni. L'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l'assicurazione cessa alla data di tale scadenza. Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall'Impresa messo a disposizione del Contraente.

Art.16 - Possibilità dell'Impresa di adeguare le condizioni di premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente

Qualora le tariffe applicate dall'Impresa per la presente polizza subissero modificazioni, l'Impresa ha la facoltà di applicare le nuove tariffe a partire dalla scadenza annuale successiva al tempo in cui le modificazioni sono intervenute, comunicando al Contraente la variazione di premio almeno 60 giorni prima della predetta scadenza annuale.

Nel caso in cui il Contraente non accettasse le modificazioni di premio proposte, avrà la facoltà di risolvere il rapporto assicurativo astenendosi dal pagamento del premio; in caso contrario la polizza si intende rinnovata alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa.

Art. 17 - Riduzione somma assicurata a seguito di sinistro

Fatta eccezione per la garanzia Responsabilità Civile, in caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Art. 18 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si verificata.

Art. 19 - Limite massimo dell'indennizzo

Eccettuati i casi previsti dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché quanto previsto al punto 1 - Rischi Assicurati della Sezione Incendio e Rischi Accessori per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge. rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si verificata.

Art. 21 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal codice del Consumo, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano. In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Art. 22 - Foro competente e mediazione obbligatoria

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Si precisa che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

3 - Sezione incendio e rischi accessori

1 - Rischi Assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti causati al fabbricato e al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato, **esclusi i costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, derivanti dalla ricerca e dall'eliminazione o riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua;**
- f) caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- g) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato;
- i) furto di fissi ed infissi e guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- l) rovina di ascensori o montacarichi;
- m) eventi atmosferici

L'Impresa indennizza:

- i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti assicurati e non**, nonché i danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato ed al contenuto (se assicurato) purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti; negli stessi termini la garanzia opera anche per i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, **sempreché il fabbricato assicurato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve (eventuali disposizioni locali, nonché il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982, G.U. del 26/02/1982: aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche).**

L'Impresa non indennizza:

1. i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo;
- slavine, valanghe;
- cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;

2. i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, cavi aerei, camini, insegne od antenne radiotelevisive in genere

- anche centralizzate, pannelli solari, nonché consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, compresi serbatoi od impianti in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

L'Impresa indennizza altresì, a parziale deroga e integrazione di quanto previsto dalla garanzia "Eventi Atmosferici", i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati.

Per la presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, fino ad un importo massimo di Euro 5.000 e previa detrazione di una franchigia di Euro 250 dall'importo del danno liquidabile.

n) eventi sociali e politici

L'Impresa indennizza:

- i danni materiali e diretti al fabbricato ed al contenuto da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato ed al contenuto, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non indennizzerà le distruzioni, i guasti od i danneggiamenti di cui al punto precedente anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

L'Impresa non indennizza:

1. i danni determinati da:

- atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia;
- confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;

2. i danni causati da:

- fumi, gas o vapori, a meno che non si siano sviluppati a seguito di evento, indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia, che abbia direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- dolo dell'Assicurato o del Contraente;

- imbrattamento dei muri;

3. le distruzioni, i guasti o danneggiamenti dovuti a:

- interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
- mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione; anche se tali circostanze sono conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio.

Esclusioni valide per entrambe le garanzie eventi atmosferici ed eventi sociali e politici.

Entrambe le garanzie di cui ai punti m) e n) non prevedono indennizzo per i danni:

- di inondazioni o frane;
- di furto, nonché quelli a fissi ed infissi già indennizzabili secondo quanto previsto all'art. 1;
- di smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, per effetto di scariche o di altri fenomeni elettrici, comunque occasionati.

o) spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua. In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, posti a servizio del fabbricato, indennizzabile secondo quanto previsto dalla Sezione Incendio e rischi accessori, l'Impresa indennizza altresì le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o per il ripristino di parti del fabbricato. **L'Impresa non indennizza le spese di ricerca e riparazione per rottura di condutture interrate.**

p) se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, l'Impresa indennizza inoltre:

- danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al pi vicino scarico i residuati del sinistro;
- un'indennità aggiuntiva, pari al 20% dell'ammontare del danno determinato secondo quanto previsto all'art. 12 a titolo di rimborso per le maggiori spese per mancato godimento del fabbricato, per spese di perizia, per perdita delle pigioni, per spese di trasloco, nonché per i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge al momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al sinistro.

2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da

trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- g) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia.

3 - Forma di assicurazione

Tutte le garanzie previste nella presente Sezione Incendio e Rischi Accessori sono prestate a primo rischio assoluto.

4 - Limiti di indennizzo o franchigie a carico dell'Assicurato

Oggetti pregiati e preziosi:

l'Impresa, per singolo oggetto, non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 20% della somma stessa.

Denaro:

l'Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 5% della somma stessa con il massimo di Euro 1.500.

Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni:

per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi ed il denaro portati seco dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano, l'Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 10% della somma stessa con il massimo della metà di ogni limite di indennizzo sopraindicato.

Demolizione, sgombero e trasporto: le spese verranno indennizzate fino alla concorrenza di 1/10 dell'importo liquidabile ai sensi di polizza.

Furto e guasti di fissi ed infissi:

per ogni sinistro liquidabile ai sensi di polizza l'indennizzo massimo non potrà essere superiore Euro 1.500.

Acqua condotta:

per ogni sinistro originato da eventi compresi nella garanzia "acqua condotta" sarà applicata una franchigia fissa di Euro 52.

Eventi Speciali, lettere m) e n):

per ogni sinistro originato da eventi compresi in garanzia sarà applicata una franchigia fissa di Euro 129.

Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua:

le spese di ricerca e riparazione della rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua saranno indennizzate fino alla concorrenza massima, per anno assicurativo, di un importo pari a Euro 2.500. Per ogni sinistro sarà applicata una franchigia fissa di Euro 155.

5 - Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito

siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

6 - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso inquilini, parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici dell'Assicurato, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

1 - Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti causati da:

- Furto delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, sia meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento);
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende: furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone che si trovano nei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
- **Rapina** delle cose assicurate quando la stessa avvenuta all'interno dei locali dell'abitazione e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- **Atti vandalici** commessi dall'autore del furto o della rapina (consumati o tentati).
- **Guasti alle cose assicurate** per commettere il furto o la rapina (o per tentare di commetterli).
- **Guasti ai locali ed agli infissi** e cio quelli che, in occasione di furto o rapina (consumati o tentati) siano causati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.
- **Sostituzione serrature** dell'abitazione con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti.
- **Duplicazione documenti** personali sottratti all'Assicurato od ai componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- **Furto o smarrimento**, denunciati al vettore aereo, di effetti personali che erano contenuti nel bagaglio aereo durante i viaggi dell'Assicurato nell'ambito dell'Europa, esclusi preziosi, denaro, macchine fotografiche ed apparecchiature di ripresa in genere.

La garanzia comprende inoltre l'indennizzo per la perdita del contenuto posto nei locali di abitazione indicati in polizza, in conseguenza di:

- furto commesso con chiavi vere sia meccaniche che elettroniche, smarrite o sottratte all'Assicurato e/o ai suoi familiari conviventi. **Questa garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia di smarrimento o di sottrazione all'Autorità Giudiziaria, sino alle ore 24 del 7° giorno successivo;**
- furto avvenuto quando i mezzi di chiusura dei locali (art. 6 della presente Sezione) non sono posti in essere durante la presenza in casa dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni e a loro insaputa.

2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;

- b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

3 - Forma di assicurazione

Tutte le garanzie previste nella presente Sezione Furto e Rapina sono prestate a "primo rischio assoluto"

4 - Limiti di indennizzo, scoperti a carico dell'Assicurato

Preziosi:

in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 40% della somma stessa col massimo di Euro 5.165 (elevato a Euro 10.330 se i preziosi sono riposti in casseforti od armadi forti efficacemente chiusi).

Denaro:

in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 4% della somma stessa col massimo di Euro 1.500 (elevato a Euro 2.500 se il denaro è riposto in casseforti o armadi forti efficacemente chiusi).

Dipendenze:

in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 5% della somma stessa col massimo di Euro 500 per singolo oggetto per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni.

Atti vandalici commessi dall'autore del furto o della rapina:

in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 10% della somma stessa col massimo di Euro 2.585.

Sostituzione delle serrature dell'abitazione:

in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 250 a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate.

Duplicazione documenti:

in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 250 a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate.

Guasti ai locali ed agli infissi:

in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare indennizzo superiore a Euro. 1.500.

Bagaglio aereo:

in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare indennizzo superiore a Euro 300.

Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni: per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi ed il denaro portati con s dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano, l'Impresa non sarà tenuta a corrispondere, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 10% della somma stessa, fermi restando i succitati limiti di indennizzo per i preziosi ed il denaro.

5 - Caratteristiche costruttive dei locali

La garanzia operante a condizione che il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

In caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

6 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione prestata su dichiarazione del Contraente/Assicurato che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti anche solo in parte i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto del 25% non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 20% in caso di furto avvenuto durante la presenza in casa dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni e a loro insaputa.

7 - Recupero delle cose rubate

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate od il ricavato della vendita spetteranno all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà all'Impresa. Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

8 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti pi scoperti e/o franchigie, l'indennizzo verrà calcolato in base a quanto segue:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale pi elevata;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

5 - Sezione responsabilita' civile

1 - Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi, nei limiti del massimale assicurato ed eccettuati i casi esclusi al successivo punto 4, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- Figli minori, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il Contraente, si intende in questo caso assicurata;
- Minori e persona "alla pari", temporaneamente ospiti degli Assicurati;
- Baby sitter e ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, anche se prestatori d'opera occasionali;
- INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati.

Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Impresa si obbliga nei limiti del massimale previsto:

- a) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all'I.N.A.I.L. per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 Febbraio 2000 n° 38;
- b) al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, **purchè l'infortunio abbia determinato la morte od un'invalidità permanente, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000, non inferiore al 6%;**
- c) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e "persone alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.

2 - Precisazione circa la portata della garanzia

Fermo restando quanto convenuto al precedente punto 1 - Rischi assicurati, nonché al successivo punto 4 - Esclusioni, la garanzia opera anche per:

- conduzione dei locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria, del Contraente, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
- danni derivanti da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fonovisivi e - limitatamente alle lesioni corporali - i danni a terzi derivanti da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi;
- intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati;
- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purchè aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, **ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n° 209 del 07 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni);**
- pratica del campeggio nei luoghi dove consentito, compresi i danni derivanti da incendio,

scoppio, esplosione, **ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n° 209 del 07 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni);**

- partecipazione del Contraente o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite, **escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria;**
- esercizio di sport in qualità di dilettante, **esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;**
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro "a segno" e "a volo", **ma escluso l'uso delle stesse per l'attività venatoria;**
- uso o guida da parte dei figli minori di veicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di proprietà degli Assicurati, od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi;
- proprietà, uso o possesso di animali domestici.

Si intendono operanti anche le seguenti garanzie:

a) Proprietà di cani e cavalli

La garanzia comprende anche i danni derivanti dalla proprietà, uso o possesso di cani e di cavalli, fatta eccezione per i danni subiti dal cavaliere.

La garanzia comprende altresì la responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i predetti animali, **ma non svolgono professione che comporti detta consegna.**

Relativamente alle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di volta in volta identificati da apposita Ordinanza Ministero della Salute - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani - la franchigia **prevista al successivo punto 7 - Franchigie, si intende elevata da Euro 52 a Euro 200.**

In caso di sinistro avvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora il proprietario o il detentore del cane non abbia utilizzato il guinzaglio o la museruola, ovvero di entrambi, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954 n. 320, la predetta franchigia viene elevata a Euro 500.

b) Proprietà del fabbricato

L'Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, nei limiti del massimale previsto al precedente punto 1 - Rischi assicurati ed eccettuati i casi esclusi di cui al successivo punto 4 - Esclusioni, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari dell'unità immobiliare indicata all'ubicazione del rischio.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso, **ferma la franchigia di cui al successivo punto 7 - Franchigie.**

Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96) dei locali di cui all'ubicazione del rischio indicata sul simplo di polizza.

Anche per la presente garanzia si intende confermato il disposto dell'art. 18 - Buona Fede

delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Fermo restando quanto convenuto ai precedenti punti 1 - Rischi Assicurati e 2 - Precisazione circa la portata della garanzia nonché al successivo punto 4 - Esclusioni, la garanzia opera anche per:

- i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, **purché di superficie complessiva non superiore a 8.000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco - e delle relative strade private, attrezzature per giochi, piscine, recinzioni in genere, compresi cancelli anche automatici, alberi anche di alto fusto;**
- i danni cagionati a terzi: a seguito di **caduta di neve** non rimossa tempestivamente dalle coperture del fabbricato.

c) Ricorso terzi da incendio

A parziale deroga del punto 4 Esclusioni lett. c), l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato e per ogni sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da Incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengono a qualsiasi titolo.

L'assicurazione comprende, **sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato**, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Anche per la presente garanzia si intende confermato il disposto dell'art.18 - Buona Fede. **Resta altresì inteso che il limite di esborso a carico dell'Impresa non potrà superare, anche in presenza di altre garanzie di Responsabilità Civile prestate con la presente o con altre polizze stipulate con l'Impresa stessa, il massimale di importo più elevato previsto dalle singole polizze per le garanzie interessate dal sinistro.**

3 - Persone non considerate nel novero dei terzi Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- a) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito al precedente punto 1 - Rischi Assicurati, limitatamente alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

4 - Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente punto 2 - Precisazioni circa la portata della garanzia;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente punto 2 - Precisazioni circa la portata della garanzia;
- e) pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà di immobili diversi da quello indicato alla ubicazione del rischio;
- g) espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96 (salvo quanto previsto alla Sezione Responsabilità Civile, se operante);

- h) proprietà, uso e possesso di animali non domestici;
- i) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- j) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

- l) a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte;
- m) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- n) da campi elettromagnetici;
- o) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- p) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano in tutto il mondo.

6 - Pluralità di assicurati

La garanzia viene prestata **nel limite dei massimali convenuti in polizza per ogni sinistro, limite che resta a tutti gli effetti anche nel caso siano coinvolti più Assicurati.**

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati la garanzia opera solo a favore del primo.

7 - Franchigie

L'Impresa risarcisce i "danni a cose" detraendo per ogni sinistro una franchigia di Euro 150.

8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

9 - Pagamento del risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

L'Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058191-FUR-INC-RCT-CC-EDZ-0119 - MULTIRISCHI ABITAZIONE PER CARABINIERI